Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 6 novembre 1926** — **Numero 256**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel Regio decreto 9 agosto 1926, n. 1601, concernente l'approvazione del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1926, n. 234, all'art. 87 dove è detto « ininterrottamente » deve dire « interrottamente »; all'art. 93, comma 1°, dove è detto « gerenze » deve dire « reggenze », ed all'art. 211, comma 2°, dove è detto « piano-regolatore » deve dire « piano-regolamento », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-26)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 16 novembre 1926, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del R. decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 (n. 180);

2. Conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1926, numero 550, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35 (numero 502);

3. Modificazioni all'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (n. 413);

4. Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1926, numero 679, relativo all'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli enti locali (n. 422);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie (n. 500);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie (n. 501);

7. Conversione in legge del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (n. 414);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo alla assegnazione in proprietà dell'Ordine Mauriziano del mobilio esistente nella Reale Palazzina di Stupinigi (n. 520);

9. Conversione in legge del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica (n. 507);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, col quale si determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali, si stabiliscono norme per l'accertamento della idoneità al trasferimento di subalterni al servizio dell'arma, si dispone per un reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, si apportano aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali e si stabilisce la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento (n. 524);

11. Conversione in legge del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, concernente la istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di un territorio nell'Africa Orientale (n. 74);

12. Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20 (n. 379);

13. Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (n. 450);

14. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di L. 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova (n. 452);

15. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità (n. 454).

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2121.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1812.

Inclusione dell'abitato di Francavilla a Mare, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Francavilla a Mare, in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 6. — COOP

Numero di pubblicazione 2122.

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1813.

Inclusione dell'abitato di Roccabernarda, in provincia di Catanzaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di Roccabernarda, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 7. — COOP

Numero di pubblicazione 2123.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1817.

Modifica alla composizione della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, e 15 ottobre 1925, n. 2281, riguardanti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa;
Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce il Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;
Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore predetto anche un rappresentante della segreteria della Commissione Suprema di difesa;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche è composta, oltre che dai tre ufficiali designati come all'articolo 2 del R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, anche da un ufficiale appartenente alla segreteria della Commissione Suprema di difesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 11. — COOP

Numero di pubblicazione 2124.

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1814.

Inclusione dell'abitato di Belvedere Spinello (rione Puzzillo), in provincia di Catanzaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di Belvedere Spinello (rione Puzzillo), in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 8. — COOP

Numero di pubblicazione 2125.

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1815.

Inclusione dell'abitato di Jacurso, in provincia di Catanzaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di Jacurso, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 9. — COOP

Numero di pubblicazione 2126.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1818.

Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi dei 5 generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 855 del 16 maggio 1926, e la loro giurisdizione sui Comandi dell'arma sono fissate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali dipendono direttamente dal Comando generale dell'arma, per quanto concerne le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.

Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale loro servizio d'istituto, i carabinieri Reali hanno in comune colle altre truppe del Regio esercito, dipendono personalmente dal Comandante del corpo d'armata che ha giurisdizione sulla località di loro sede.

Essi corrispondono direttamente coi Comandi di corpo di armata e di divisione militare territoriale, per i compiti di carattere militare affidati a Comandi dell'arma dei carabinieri Reali che hanno sede nel territorio delle suddette grandi unità.

Art. 3.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali:

a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio d'istituto nelle legioni e altre unità dei carabinieri Reali della rispettiva zona;

b) propongono al Comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti riparti dell'arma e tengono informato il Comando generale stesso del loro andamento e delle loro necessità;

c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine, intervenendo, quando sia il caso, con diretti provvedimenti intesi ad imprimere buona direzione ad ogni ramo del servizio;

d) si assicurano che i riparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione, e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed inspirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

e) vigilano sui servizi eseguiti dai riparti dipendenti e ne controllano gli scopi e gli effettivi impiegati in relazione ai compiti; rivolgono in proposito le proposte del caso al Comando generale dell'arma ed alle altre autorità competenti. Si assicurano inoltre che nei singoli Comandi ed uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

f) presiedono alla istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, sottufficiali e militari dei riparti dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi all'arma;

g) disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il Ministero dell'interno richieda vengano loro eventualmente affidati.

Art. 4.

Per assolvere le attribuzioni specificate nell'articolo precedente, i generali ispettori di zona:

a) compiono le inchieste e le ispezioni loro ordinate dal Comando generale;

b) ispezionano le dipendenti legioni, in modo che ciascuna di esse sia ispezionata, nel suo funzionamento e nei Comandi ed organi dipendenti, una volta almeno ogni due anni;

c) visitano singolarmente quei Comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Trasmettono al Comando generale dell'arma le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed, eventualmente, dei documenti raccolti.

Art. 5.

Il generale di brigata ispettore della 4ª zona, oltre alle attribuzioni specificate nei precedenti articoli, esercita funzioni di vigilanza e coordinamento sui vari istituti dell'arma (legioni allievi e scuola allievi sottufficiali), affinchè l'indirizzo didattico ed educativo sia in armonia con le direttive impartite dal Comando generale dell'arma.

Per delega del Comando generale presiede la Commissione speciale d'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale.

Art. 6.

Per le ispezioni da eseguire ai Comandi e riparti dell'arma del Dodecanneso e delle Colonie, il generale ispettore della 5ª zona dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comando generale, che, a sua volta, provocherà le occorrenti disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra, saranno fissati i particolari delle attribuzioni specificate nel presente decreto, e la composizione degli uffici dei generali ispettori di zona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 12. — COOP

Tabella indicante le sedi e la giurisdizione dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali.

Numerazione delle zone	Sedi degli ispettori	Legioni e Comandi affidati alla sorveglianza di ciascun ispettore
1ª	Milano	Torino - Milano - Trento - Verona - Treviso - Trieste.
2ª	Firenze	Alessandria - Genova - Bologna - Firenze - Livorno.
3ª	Roma	Ancona - Roma - Chieti - Cagliari. Raggruppamento battaglioni e squadroni.
4ª	Roma	Palermo - Messina. Legioni allievi di Roma e di Torino. Scuola allievi sottufficiali.
5ª	Napoli	Napoli - Salerno - Bari - Catanzaro. Comandi e riparti di carabinieri Reali nel Dodecanneso e nelle Colonie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2127.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1819.

Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni:

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ogni Comando di divisione militare territoriale ha sede un Ispettorato di mobilitazione, retto da un generale

ispettore il quale dipende direttamente dal comandante della divisione.

L'ufficio dell'ispettore, pur rimanendo distinto, è aggregato al Comando della divisione.

Art. 2.

Gli ispettori di mobilitazione:

a) in tempo di pace: ispezionano i distretti ed i centri di mobilitazione delle truppe e servizi del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) dislocati nel territorio della divisione alla quale sono assegnati, allo scopo di assicurarsi che le predisposizioni di mobilitazione vengano esattamente interpretate, ed attuate con criteri di praticità e rapidità. Debbono, altresì, istruire gli ufficiali dei distretti e dei centri di mobilitazione sulle operazioni relative alle predisposizioni ed alla attuazione della mobilitazione;

b) all'atto della mobilitazione: sovraintendono alle preordinate operazioni di mobilitazione, vigilando particolarmente perchè esse si compiano, senza scosse perturbatrici, con l'ordinato concorso degli enti che vi sono preposti.

Art. 3.

Gli ispettori di mobilitazione ricevono direttive:

dal Comando della divisione, per tutti i distretti e i centri di mobilitazione che da essa organicamente dipendono;

direttamente dal Comando di corpo d'armata, per gli altri centri dislocati nel territorio della rispettiva divisione.

Ai Comandi predetti rivolgono le richieste di dati e notizie ulteriormente occorrenti per l'adempimento dei compiti ricevuti.

Art. 4.

Gli ispettori di mobilitazione si assicurano, con l'esame diretto, presso gli enti interessati, che i distretti e i centri di mobilitazione attuino, in tempo di pace, con le modalità stabilite dai Comandi territoriali, tutte le istruzioni e gli ordini relativi alla mobilitazione emanati dal Ministero della guerra e dal Comando del corpo di Stato Maggiore, ivi comprese le predisposizioni per la precettazione dei quadrupedi, veicoli, automezzi, e si assicurano, altresì, che gli enti predetti mantengano nel numero, nell'ordine e nello stato di conservazione stabiliti, i materiali di mobilitazione, tenendoli ben distinti da quelli di ordinario impiego e consumo.

Debbono, inoltre, accertarsi che i dati forniti dai centri di mobilitazione alle superiori autorità, per quanto riguarda il personale e le dotazioni, corrispondano alla reale situazione e consistenza, siano fra loro in esatta corrispondenza e derivino da precisa interpretazione dei documenti ed istruzioni per la mobilitazione.

Le ispezioni personali che gli ispettori di mobilitazione compiono, in conseguenza ai distretti ed ai centri di mobilitazione dislocati nel territorio della divisione alla quale sono assegnati, avvengono previo ordine od autorizzazione del Comando di grande unità dal quale gli enti predetti dipendono.

Art. 5.

I Comandi delle grandi unità si valgono degli ispettori:

a) per l'esame dei progetti di mobilitazione dei centri dipendenti e per lo studio delle questioni riflettenti l'alloggiamento dei militari richiamati in caso di mobilitazione;

b) per fare studiare e predisporre, in base alle direttive ricevute dal Ministero della guerra e dal Comando del corpo di Stato Maggiore, la conveniente sistemazione degli eventuali depositi centrali, magazzini avanzati e loro aliquote.

Art. 6.

Nelle ispezioni periodiche e saltuarie che compiono, i generali ispettori di mobilitazione devono particolarmente esaminare il contenuto e la forma dei documenti di mobilitazione compilati dai corpi, reparti e servizi, assicurandosi che essi rispondano, in modo completo, ai compiti rispettivamente affidati e che siano costantemente aggiornati.

Nel contempo, debbono vigilare perchè gli ufficiali degli enti predetti abbiano un'idea chiara e concreta delle operazioni di mobilitazione, a tali centri devolute, e della loro successione. All'uopo, promuovono, e svolgono direttamente, conferenze agli ufficiali sulle operazioni di mobilitazione, curando che ad esse intervengano, quando ciò sia possibile ed opportuno, anche ufficiali in congedo.

Gli ispettori debbono essere, quindi e sopra tutto, i collaboratori del Ministero della guerra, del Comando del corpo di Stato Maggiore e dei Comandi di grande unità che illuminano ed interessano gli enti militari ai problemi inerenti alla mobilitazione, dando istruzioni e consigli, segnalando le eventuali manchevolezze o deficienze e proponendo i mezzi reputati più acconci per ripararvi.

Dopo ogni ispezione passata a ciascun ente, gli ispettori ne espongono il risultato alle autorità competenti con apposita relazione.

La trasmissione di tali relazioni deve avvenire, a seconda degli enti ispezionati, per il tramite del comandante della brigata di fanteria o dei comandanti di artiglieria o del genio di Corpo d'armata, quando questi siano più anziani o più elevati in grado dell'ispettore di mobilitazione; in caso diverso la trasmissione avviene direttamente e l'ispettore invia copia della relazione al comandante di brigata o di artiglieria o del genio interessato.

Art. 7.

Ordinata la mobilitazione, gli ispettori debbono vigilare ed attivare le conseguenti operazioni dei corpi, reparti e servizi stanziati nel territorio delle rispettive divisioni, volgendo particolare attenzione alla formazione dei servizi, organizzazione dei trasporti e funzionamento delle operazioni di requisizione.

Provvedono altresì a vigilare l'esecuzione degli ordini di movimento, partenza e transito di truppe, nonchè la formazione di reparti ausiliari e presidiari, provocando, se del caso, le disposizioni necessarie dalle autorità competenti.

Art. 8.

Per l'esecuzione dei compiti specificati nel precedente articolo 7, a partire dall'inizio della mobilitazione, i generali ispettori assumono le funzioni di *direttori delle operazioni di mobilitazione*, agli ordini diretti del comandante della divisione territoriale alla quale sono assegnati, avendo alla propria dipendenza, per l'esecuzione delle operazioni predette, tutti i centri di mobilitazione e i distretti e valendosi dell'opera degli uffici di mobilitazione del Comando della divisione territoriale.

La durata di tale incarico risulta dalle norme contenute nella « Istruzione riservata di mobilitazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 13. — COOP

Numero di pubblicazione **2128.**

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. **1820.**

Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali commissari ispettori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due maggiori generali commissari ispettori avranno sede rispettivamente:

a) uno a Milano con compito ispettivo, nei riguardi del servizio di commissariato militare, sul territorio dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste, Bologna;

b) uno a Napoli, con uguale compito ispettivo sul territorio dei Corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari e Comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.

Essi studiano, sulla base di direttive ricevute dal Ministero della guerra e dal Comando del corpo di Stato Maggiore, le questioni di carattere tecnico e logistico che interessano il servizio di commissariato in tempo di pace e quelle che ne riflettono l'impiego e la preparazione per la mobilitazione.

Art. 3.

Per assolvere ai loro compiti, i maggiori generali commissari debbono compiere le indagini statistiche necessarie e far luogo, previa autorizzazione ministeriale, a visite ed ispezioni agli stabilimenti ed uffici di commissariato della rispettiva zona, riferendone i risultati al Ministero della guerra ed ai Comandi di corpo d'armata interessati.

Ai maggiori generali commissari più specialmente compete:

a) coordinare il servizio tecnico delle direzioni e degli stabilimenti di commissariato della rispettiva zona;

b) compiere studi per il migliore funzionamento del servizio di commissariato nella rispettiva zona in tempo di mobilitazione;

c) seguire lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano i servizi di commissariato, e, in base alle osservazioni e ai dati raccolti, inoltrare proposte al Ministero della guerra su quanto possa concorrere a mettere in grado le industrie stesse di meglio provvedere ai bisogni dello Esercito in caso di guerra;

d) promuovere il miglioramento delle cognizioni e della pratica professionale degli ufficiali dei corpi amministrativi in servizio permanente e in congedo, curando per questi ultimi le relazioni atte a tenerli al corrente della tecnica del servizio;

e) conservare il collegamento con i servizi di commissariato delle altre forze armate dello Stato e con gli enti civili aventi attività affine, allo scopo di una proficua collaborazione e rendimento dei servizi e delle risorse nazionali;

f) sovraintendere, in base alle direttive ricevute, alle provviste di materiali ed alle collaudazioni da compiere.

Art. 4.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra saranno fissati i particolari delle attribuzioni specificate nel presente decreto e la composizione degli uffici dei maggiori generali commissari ispettori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 14. — COOP

Numero di pubblicazione **2129.**

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. **1821.**

Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici ispettori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tre maggiori generali medici ispettori hanno sede rispettivamente:

a Milano, con compito ispettivo, nei riguardi del servizio sanitario militare, sul territorio dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste;

a Firenze, con uguale compito ispettivo sul territorio dei Corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e del Comando militare della Sardegna;

a Napoli, con uguale compito ispettivo sul territorio dei Corpi d'armata di Napoli, Bari e del Comando militare della Sicilia.

Art. 2.

I maggiori generali medici ispettori studiano, sulla base delle direttive ricevute dal Ministero della guerra, le questioni di carattere tecnico che riguardano il funzionamento del servizio sanitario in tempo di pace, nel territorio di rispettiva competenza.

Art. 3.

In esecuzione di tale compito, i maggiori generali medici ispettori compiono, previa autorizzazione ministeriale, ispezioni e visite agli stabilimenti sanitari della rispettiva zona, e ne riferiscono il risultato al Ministero della guerra ed ai Comandi di corpo d'armata interessati.

Spetta più particolarmente ad essi:

a) coordinare il servizio tecnico delle direzioni e degli stabilimenti sanitari della rispettiva zona;

b) compiere studi, sulla base di direttive avute dal Comando del corpo di Stato Maggiore, per predisporre il migliore funzionamento, in tempo di mobilitazione, del servizio sanitario nella rispettiva zona;

c) seguire lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano il servizio sanitario, ed inoltrare proposte al Ministero della guerra circa quanto possa concorrere a mettere in grado le industrie stesse di meglio provvedere ai bisogni dell'Esercito in caso di guerra;

d) promuovere il miglioramento delle cognizioni e della pratica professionale degli ufficiali medici in servizio ed in congedo, curando, per questi ultimi, le relazioni atte a tenerli al corrente della tecnica del servizio;

e) promuovere il collegamento coi servizi sanitari delle altre forze armate dello Stato, colle affini istituzioni civili e con i centri universitari e clinici;

f) dare incremento agli studi relativi a speciali rami della scienza medica militare, come: patologia coloniale, traumatologia di guerra, studi sulla leva, ecc.;

g) sovraintendere, in base alle direttive ricevute, alle provviste dei materiali ed alle collaudazioni da compiere.

Art. 4.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra, saranno fissati i particolari delle attribuzioni specificate nel presente decreto e la composizione degli uffici dei maggiori generali medici ispettori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 15. — COOP

Numero di pubblicazione 2130.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1831.

Autorizzazione dell'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, che approva il testo unico delle leggi sul Debito pubblico;

Ritenuta l'urgente necessità di far luogo all'operazione di conversione del debito fruttifero a breve termine dello Stato in un debito consolidato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato, è autorizzata l'emissione di un prestito nazionale, mediante la creazione di un titolo di debito consolidato da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico, fruttante l'interesse annuo di L. 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura e non soggetto a conversione a tutto l'anno 1936.

Il detto interesse del 5 per cento è pagabile nel Regno e nelle Colonie in lire italiane, in rate semestrali, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari, quinquennali e settennali, in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i quali verranno a scadere a partire dall'11 novembre 1926, e i buoni di precedente scadenza non ancora presentati per l'incasso alla stessa data, saranno convertiti in titoli del debito consolidato creato col presente decreto, secondo i saggi di conversione qui appresso indicati:

a) per ogni 100 lire di valore nominale, rappresentate da buoni ordinari, titoli del debito consolidato per un valore nominale di L. 116.50. Lo stesso saggio si applica ai buoni poliennali scaduti e non ancora riscossi alla data indicata sopra;

b) per ogni 100 lire di valore nominale, rappresentato da buoni quinquennali, titoli del debito consolidato per un valore nominale di L. 115.50;

c) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni settennali scadenti nel 1928, titoli del debito consolidato per un valore nominale di L. 113;

d) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni settennali con scadenza entro il 31 dicembre 1929, titoli di debito consolidato per un valore nominale di L. 112.

Le norme per il ragguaglio degli interessi, per il frazionamento dei titoli e per il servizio dei premi a favore dei portatori dei buoni settennali, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Il Governo del Re potrà, in ogni tempo, con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, sospendere la conversione obbligatoria dei buoni poliennali sopraindicati in titoli del debito consolidato di che al presente decreto.

Art. 3.

I possessori di buoni novennali potranno ottenere, ove lo chiedano, la conversione in titoli del predetto debito consolidato, ai saggi qui appresso indicati:

a) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni novennali 5 per cento, titoli del debito consolidato per un valore di L. 107.50;

b) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni novennali fruttanti l'interesse del 4.75 per cento e scadenti il 15 novembre 1932, conversione alla pari, mediante titoli del debito consolidato per un valore nominale di L. 102.

Le norme per il ragguaglio degli interessi, per il frazionamento dei titoli e per il servizio dei premi a favore dei portatori dei buoni, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Con decreto del Ministro per le finanze, potrà essere disposta, in ogni tempo, la sospensione della conversione facoltativa di che al presente articolo.

Art. 4.

I titoli del debito consolidato, creato col presente decreto, saranno anche offerti in pubblica sottoscrizione, al prezzo di emissione fissato nella ragione di lire italiane 87.50 per ogni 100 lire di debito consolidato.

Le altre condizioni e modalità della pubblica sottoscrizione al prestito, compresi i relativi limiti di tempo, saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze.

Il netto ricavo del collocamento del titolo per pubblica sottoscrizione sarà versato dal Regio tesoro, in conto corrente, presso la Banca d'Italia, perchè questa ne effettui il reimpiego in operazioni di anticipazioni sul titolo stesso. Il Tesoro potrà anche giovarsi del netto ricavo suindicato allo scopo esclusivo di estinguere debiti dello Stato a breve termine.

Art. 5.

Per la formazione del mercato del titolo e al fine di rendere agevoli le operazioni di credito sul titolo stesso, è costituito un Sindacato, presieduto dal direttore generale della Banca d'Italia e di cui fanno parte obbligatoriamente: la Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, tutte le Casse di risparmio del Regno e gli istituti ad esse assimilati, tutte le imprese di assicurazioni, e, in genere, tutti gli istituti che abbiano obbligo per legge o per disposizioni regolamentari di reinvestire, in tutto o in parte, le loro disponibilità in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

A partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino a tutto il 31 dicembre 1927, la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro debbono reinvestire almeno la metà delle disponibilità esistenti o che verranno a formarsi nel periodo suindicato, all'infuori degli obblighi di legge, in acquisto di titoli del debito consolidato creato col presente decreto o in speciali conti correnti fruttiferi presso la Banca d'Italia, da utilizzarsi da essa esclusivamente per le anticipazioni che fossero richieste con garanzia sui titoli del debito stesso.

Parimenti, è fatto obbligo a tutti gli altri istituti od enti che, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, debbono rinvestire una parte delle loro disponibilità in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di impiegare, a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1927, le disponibilità esistenti o che vengano a formarsi per il reimpiego a tenore delle predette leggi o regolamenti, nell'acquisto di titoli di questo debito consolidato o in depositi in conto corrente speciale vincolato al servizio di anticipazioni sui titoli stessi come dall'ultima parte del precedente capoverso.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 6.

Qualora, in esecuzione delle disposizioni del presente decreto e in dipendenza delle operazioni di anticipazione sui titoli di questo debito consolidato, eccedenti l'ammontare delle disponibilità in conti correnti speciali, istituiti a tenore del presente decreto, dovessero presentarsi, fino a tutto il 31 dicembre 1927, temporanee eccedenze di circolazione, oltre il limite normale e sempre entro il limite insuperabile di cui all'art. 3 del R. decreto 7 settembre 1926, n. 1506, siffatte eventuali eccedenze non saranno soggette alla tassa straordinaria indicata al primo comma dell'art. 3 sopra citato.

Art. 7.

Il termine di inconvertibilità, a tutto il 31 dicembre 1936, di che alla prima parte dell'art. 1 del presente decreto, è esteso a tutti i titoli di debito consolidato dello Stato 5 per cento attualmente in circolazione.

Art. 8.

Tutte le operazioni, le quali abbiano, comunque, come base di garanzia, i buoni del Tesoro soggetti a conversione per effetto del presente decreto, restano in vigore e serbano il loro pieno valore in confronto dei titoli del nuovo consolidato, equivalenti, a termini dell'art. 2, all'ammontare dei buoni oggetto delle operazioni.

Le cauzioni che sieno state costituite, a norma di legge o di regolamenti vigenti, in buoni del Tesoro, saranno sostituite da titoli del nuovo consolidato. Analoga norma varrà per i vincoli.

Art. 9.

Per le persone, che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione nel consolidato 5 per cento istituito col presente decreto, da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori saranno considerati come atti di semplice amministrazione e potranno avere ogni effetto senza speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

Art. 10.

Tutti gli atti e documenti, da prodursi per le operazioni necessarie all'esecuzione del presente decreto, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, ed, ove occorra, saranno ammessi a registrazione gratuitamente, a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti del presente decreto.

Per la conversione prevista dal presente decreto, è data facoltà al Governo del Re di assumere con decreto Reale a carico del bilancio del Ministero delle finanze, per ciascun esercizio, l'importo dei diritti di bollo, riguardanti i nuovi titoli di rendita 5 per cento nette, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate tutte le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 37. — COOP.

Numero di pubblicazione **2131**.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. **1816**.

Erezione in ente morale della « Fondazione capitano Corrado Venini », a favore dei militari che frequentano la Casa del soldato, in Milano.

N. 1816. R. decreto 7 ottobre 1926, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione capitano Corrado Venini », costituita con l'offerta di L. 5000 nominali fatta dal comm. rag. Vismara e destinata a favore dei militari di truppa che frequentano la Casa del soldato di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cerea (Verona) e di Serracapriola (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 settembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerea, in provincia di Verona.

MAESTA',

Insanabili dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Cerea e le conseguenti dimissioni di nove consiglieri, sui venti assegnati al Comune, hanno avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, determinando una situazione molto tesa e preoccupante che minaccia di degenerare in perturbamenti.

D'altro canto, un'inchiesta di recente eseguita, ha accertato la mancata soluzione di importanti problemi municipali, il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici, l'insufficienza delle entrate a fronteggiare le esigenze dell'Ente, la scarsa tutela degli interessi comunali.

In tali condizioni, la necessità di evitare e prevenire le gravi conseguenze che l'eccitazione degli animi potrebbe causare e di porre radicale riparo al disordine della civica azienda, rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerea, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Vito Scudellari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serracapriola, in provincia di Foggia.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Serracapriola, ha accertato gravi irregolarità e favoritismi, deplorevoli deficienze nell'andamento dei pubblici servizi.

Ma, se l'azione amministrativa della rappresentanza elettiva è apparsa meritevole di censura, a rilievi di entità ancora maggiore ha dato luogo l'atteggiamento di ostilità alle correnti politiche nazionali, da essa ostentato, si da determinare una situazione molto tesa che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni di ostilità contro l'Amministrazione.

Ad evitare e prevenire i più gravi perturbamenti che tale stato di cose avrebbe potuto causare, il Prefetto ha dovuto sospendere dalle funzioni la rappresentanza municipale ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'ente.

E poichè data la persistente eccitazione degli animi, gli amministratori non potrebbero essere reintegrati in carica senza pericolo per l'ordine pubblico, mentre, d'altro canto, occorre provvedere al radicale riassetto della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serracapriola, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Matteo Falcone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926.
Proroga dell'incarico di Commissario straordinario per la gestione dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, conferito all'on. senatore prof. Giovanni Raineri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 giugno 1926, n. 149, col quale erano accettate le dimissioni del Consiglio dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, ed era nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'ente, nella persona dell'on. prof. Giovanni Raineri, senatore del Regno, per un periodo di tempo non superiore a 4 mesi;

Considerata la necessità di una proroga alla durata in carica del predetto Regio commissario perchè egli possa assolvere completamente i compiti che col Nostro decreto sopra citato gli furono assegnati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'incarico di Commissario straordinario per la gestione dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, conferito col Nostro decreto 6 giugno 1926, n. 149, all'on. prof. Giovanni Raineri, senatore del Regno, è prorogato di 4 mesi, fermi restando i compiti al medesimo assegnati col citato decreto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Grizzana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i rapporti del Sottoprefetto di Vergato e dell'arma dei Reali carabinieri relativi al ferimento del fascista Muratori ad opera del sindaco di Grizzana signor Ernesto Pellicciari, attualmente detenuto per tale reato;

Ritenuto che più volte detto sindaco col suo contegno poco sereno ha provocato incidenti tali da turbare l'ordine pubblico;

Considerato che per tale fatto e pel fermento attualmente esistente contro di lui da parte della popolazione la sua ulteriore permanenza nella carica potrebbe facilmente dar luogo a nuovi gravi incidenti;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale modificato dall'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor Ernesto Pellicciari, sindaco di Grizzana, è rimosso dalla carica.

Il signor Sottoprefetto di Vergato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bologna, addì 21 ottobre 1926.

Il Prefetto: DE VITA.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1926.
Restrizioni all'esercizio venatorio in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche all'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 10 giugno 1926, concernente il regime venatorio per l'annata 15 agosto 1926-14 agosto 1927;

Decreta:

Nell'isola di Sardegna, la caccia alla pernice (*Alectoris barbara*) si chiude il 31 del corrente mese di ottobre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Cagliari e di Sassari.

Roma, addì 28 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1926.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1108, che costituisce l'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica ed approva lo statuto relativo;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1926, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Ritenuto che, nella fase iniziale della attività dell'Istituto, le vaste finalità dell'Istituto medesimo possono essere meglio e più speditamente conseguite ove si proceda alla nomina di un Commisario straordinario, munito dei necessari poteri;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 25 dello statuto dell'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica, approvato col R. decreto 20 maggio 1926, n. 1108, il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Michele Oro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria dell'Istituto. Egli accentra in sè i poteri conferiti dallo statuto al Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926.
Riconoscimento della « Cassa mutua infortuni agricoli Torino-Cuneo », in Torino.

Con R. decreto 30 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori del I compartimento assicurativo (provincie di Torino e Cuneo), con la denominazione di « Cassa mutua infortuni agricoli Torino-Cuneo » e con sede in Torino, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del I compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926.
Riconoscimento della « Mutua agraria infortuni », in Bologna.

Con R. decreto 30 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori dell'XI compartimento assicurativo (provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna), con la denominazione di « Mutua agraria infortuni » e sede in Bologna, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio dell'XI compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1926.
Sospensione di agenti di cambio presso la Borsa dei valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che a carico degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma signori Sabatucci Antonio (Società), Palcani Romolo e Giannini Carlo Alberto, in seguito alle verifiche eseguite, sono state riscontrate irregolarità nella tenuta dei libri prescritti;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

E' inflitta la sospensione dall'esercizio professionale agli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, signori: Sabatucci Antonio (Società) e Palcani Romolo per giorni 7 e signor Giannini Carlo Alberto per giorni 15.

La Deputazione di borsa di Roma è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 24 corrente alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 34ª estrazione annuale delle obbligazioni create con la legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, per le opere edilizie della città di Roma riferentesi alla 1ª serie A emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1923, n. 262.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella d'ammortamento stampata a tergo dei titoli sono in numero di 252 sulle 6502 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili al 1° gennaio 1927.

Roma, 6 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

Estrazione di obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di lunedì 22 corrente alle ore 9 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 51ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 315 sulle 50237 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili al 1° gennaio 1927.

Roma, 5 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dall'8 al 14 novembre 1926 è stata fissata in L. 448, rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 5 novembre 1926.

Francia	77.78	New York	23.35
Svizzera	450 —	Dollaro Canadese	23.375
Londra	113.13	Oro	450.55
Olanda	9.345	Belgrado	41.75
Spagna	352.22	Budapest (pengö)	0.0328
Belgio	3.24	Albania (Franco oro)	447.50
Berlino (Marco oro)	5.557	Norvegia	5.83
Vienna (Schillinge)	3.30	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.25	Rendita 3,50 %	66.45
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	120.05	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	21.705	Consolidato 5 %	86.45
Peso Argentino carta	9.55	Obbligazioni Venezie 3 50 %	66.80

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.